



TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI

– sezione penale –
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE

Il Tribunale, in funzione di Giudice dell'esecuzione, composto dai magistrati

Dott.ssa Alessandra Cuppone, *Pres.*

Dott.ssa Paola Ginesi

Dott.ssa Valentina Ribaudò

a scioglimento della riserva assunta all'udienza camerale del 3 aprile 2020, nell'incidente promosso nell'interesse di [REDACTED], nato a [REDACTED] concernente la richiesta di sospensione dell'esecuzione dell'ordine di carcerazione (n. [REDACTED] SIEP) emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Velletri in esecuzione della sentenza n. [REDACTED] del [REDACTED] [REDACTED] (irr. Il [REDACTED]), con conseguente immediata scarcerazione dell'istante;

Sentite le parti ed esaminata la documentazione in atti;

PREMETTE

Il [REDACTED] si trova attualmente detenuto in espiazione della pena di anni quattro di reclusione in forza dell'ordine di esecuzione emesso dalla Procura della Repubblica di Velletri in data [REDACTED] che ha dato esecuzione alla sentenza n. [REDACTED] del [REDACTED] (irr. Il [REDACTED]) con la quale l'imputato veniva condannato per il reato di cui agli artt. 110, 609bis e 609octies c.p., commesso in data 28.05.2005, rientrando sulla base di quanto previsto dall'art. 656 co. 9 c.p.p. co. 1 lett. A) nel catalogo dei delitti ostativi alla sospensione della pena detentiva breve, stante l'esplicito richiamo all'art. 4bis L. 354/75, come modificato in parte qua dalla legge 6.02.2006 n. 38 (inclusiva di tali ipotesi di reato).

Rileva la difesa che, ove fosse stata applicata la disciplina vigente al momento della commissione del fatto, il reato contestato non sarebbe stato considerato ostativo ai sensi dell'art. 4bis cit. previgente, donde la conseguente richiesta di sospensione dell'ordine di

carcerazione n. █████ SIEP in atto nei confronti del █████ e di immediata scarcerazione di quest'ultimo onde consentirgli di presentare la richiesta di concessione di misura alternativa.

Alla base dell'istanza i principi da ultimo fissati dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 32 del 12.02.2020 che – avuto riguardo alla specifica disciplina della legge 9 gennaio 2019 n. 3 (cosiddetta “spazzacorrotti”) - pur dando atto della costante interpretazione giurisprudenziale relativa alla ritenuta retroattività delle modifiche dell'art. 4bis cit. e della conseguente estensione dei reati contro la pubblica amministrazione delle preclusioni ivi previste rispetto alla concessione dei benefici delle misure alternative alla detenzione, ha ritenuto questa interpretazione costituzionalmente illegittima con riferimento alle misure alternative alla detenzione, alla liberazione condizionale e al *divieto di sospensione dell'ordine di carcerazione successivo alla sentenza di condanna*, poiché l'applicazione retroattiva di una disciplina che comporta la radicale trasformazione della natura della pena e della sua incidenza sulla libertà personale, rispetto a quella prevista al momento della consumazione del reato, è incompatibile con il principio di legalità delle pene sancito dall'art. 25 co. 2 Cost.

OSSERVA

L'istanza è fondata ed è meritevole di accoglimento.

La giurisprudenza di legittimità maturata in epoca anteriore alla recente pronuncia della Consulta, in maniera pressochè costante aveva sostenuto il principio dell'applicabilità del principio di irretroattività delle norme penali solo per le pene inflitte dal giudice della cognizione e non anche per le misure alternative alla detenzione stabilite dal Giudice della Sorveglianza e per ogni altra modalità esecutiva della pena, donde l'affermazione – secondo tale arresto giurisprudenziale – della soggezion al principio *tempus regit actum* alla disciplina che regola le misure alternative alla detenzione (SSUU C.Cass. 17.07.2006 n. 24561).

A tale consolidato arresto giurisprudenziale si contrapponeva l'opposto orientamento dottrinale, secondo cui l'estensione del principio di irretroattività delle norme penali di cui all'art.25 co 2 Cost a tutte le disposizioni limitative dei diritti di libertà, tra le quali rientrano indubbiamente anche quelle che escludono la sospensione della carcerazione e

2

l'applicazione di misure alternative alla detenzione, doveva ritenersi interpretazione costituzionalmente orientata.

Orbene, con la sentenza del febbraio 2020 la Consulta ha offerto una interpretazione costituzionalmente orientata della tematica del "diritto vivente" nella disciplina dell'esecuzione della pena, pervenendo alla conclusione (sostanzialmente in linea con l'orientamento dottrinale appena richiamato) che, sebbene le pene detentive devono essere eseguite in base alla legge in vigore al momento della loro esecuzione, tale principio trova una deroga nei casi in cui la legge successiva comporta, rispetto al quadro normativo vivente al momento del fatto, "una trasformazione della natura della pena e della sua incidenza sulla libertà personale", poiché in siffatta ipotesi, l'applicazione retroattiva di una tale legge sarebbe incompatibile con l'art. 25 co. 2 Cost.

Rileva il Collegio che tale interpretazione assurge a principio generale suscettibile di applicazione anche nel caso che ci occupa, senza che sia necessario – come indicato dal pubblico ministero in una delle opzioni rappresentate – sollevare autonoma questione di illegittimità costituzionale.

In sostanza, occorrendo prendere atto che se, in sede esecutiva, resta valida la regola generale dell'immediata applicazione delle modifiche normative (anche deteriori) intervenute nel periodo successivo alla commissione del fatto, detto principio individua il suo limite e deroga per quelle modifiche che comportano la radicale trasformazione della pena con diretta incidenza sulla libertà personale del condannato, per le quali devono ritenersi applicabili le norme vigenti al momento del fatto, in ossequio all'art. 25 co. 2 Cost.

Ciò posto, poiché la sentenza di condanna del ██████ n. ██████ del ██████ (irr. Il ██████) si riferisce a ipotesi di reato commesso anteriormente all'entrata in vigore della legge 38/2006, che ha inserito la fattispecie tra i reati ostativi ex art. 4bis legge 354/1975, tale restrizione non può avere effetto retroattivo.

Ne consegue che il ██████ ha diritto alla sospensione dell'ordine di esecuzione emesso a suo carico, ai sensi dell'art. 656 co. 9 c.p.p.

Evidenzia il Tribunale che l'ordine di esecuzione emesso in data ██████ non può essere revocato o annullato, ma deve essere dichiarato temporalmente inefficace per consentire al condannato di presentare, nel termine di trenta giorni, la richiesta di concessione di una misura alternativa alla detenzione (Cass. 10 aprile 2018 n. 255538).

P.Q.M.

Visti gli artt. 656 co. 2, 666 c.p.p.

Dichiara temporalmente inefficace l'ordine di carcerazione n. [REDACTED] emesso in data [REDACTED] dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Velletri in esecuzione della sentenza n. [REDACTED] del [REDACTED] (irr. Il [REDACTED]), nei confronti di [REDACTED], per l'effetto, ordina l'immediata liberazione dell'imputato se non detenuto per altra causa.

Manda alla Cancelleria per quanto di competenza

Velletri, 7 aprile 2020

IL PRESIDENTE

Dott.ssa Alessandra Cuppone

